

PLENUM 23 FEBBRAIO 2010

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

..... Via

13100 VERCELLI

Oggetto: Parere in ordine all'accessibilità del proprio fascicolo personale.

Il prof., il 2 novembre u.s. ha presentato al Liceo Artistico “.....” di Vercelli istanza di accesso ai fascicoli dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica del 27 aprile 2009 e dell'8 giugno 2009; in particolare, il ricorrente ha chiesto di potere accedere alle tre richieste di revoca dall'inserimento del nominativo del professore dagli elenchi degli aventi titolo ai permessi straordinari retribuiti per diritto alla studio prot. n. 252/C1 del 22 gennaio 2009, prot. n. 147/C1 del 3 aprile 2009, prot. n. 2322/C1 del 15 giugno 2009 e delle risposte formulate dal dirigente dell'USP.

I chiesti documenti sono necessari per curare gli interessi giuridici del ricorrente, anche con riferimento ai ricorsi straordinari presentati.

Il ricorrente ha chiesto, poi, di potere accedere al proprio fascicolo personale ed, in particolare, agli esposti o ad ogni altro scritto che lo riguardi detenuto dall'amministrazione e presentato da genitori, alunni e colleghi; ciò al fine di tutelare la propria onorabilità ed immagine nelle sedi competenti.

L'amministrazione, con provvedimento del 30 novembre, ha negato l'accesso ai chiesti documenti; in particolare, il Liceo Artistico ha negato l'accesso a fascicoli dei ricorsi straordinari perché si tratta di una richiesta generica, rileva, poi, l'amministrazione resistente che la nota n. prot. 252/C1 del 22 gennaio 2009, è già stata già rigettata ed è stata oggetto di gravame innanzi questa Commissione la quale lo ha dichiarato irricevibile con decisione del 13 ottobre u.s.

Con riferimento alla nota prot. n. 2322/C1 del 15 giugno 2009 l'amministrazione ha negato l'accesso perché atto interno, mentre il provvedimento prot. n. 147/C1 del 3 aprile 2009 è inesistente. Per quanto riguarda, infine, ulteriori ipotetici documenti non indicati in modo puntuale l'accesso è stato negato perché si tratta di una richiesta generica.

Avverso il provvedimento del rigetto del 30 novembre dell'Istituto Superiore “.....” – Liceo Artistico “.....”, il prof., aveva presentato ricorso chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Questa Commissione, con decisione assunta nel corso della seduta del 15 dicembre 2009, aveva deciso il ricorso fondato avverso il diniego di accesso ai fascicoli dei ricorsi straordinari innanzi al Presidente della Repubblica, alla nota prot. n. 2322/C1 ed al fascicolo personale del ricorrente.

Il prof., con nota del 12 febbraio, ha comunicato a questa Commissione che

L'amministrazione resistente non ha consentito l'accesso, senza motivazione, al fascicolo personale.

L'amministrazione scolastica, con memoria del 17 febbraio, ha informato questa Commissione di avere invitato il ricorrente a recarsi presso gli uffici per potere acquisire copia delle controdeduzioni al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presentato il 27 aprile 2009 e che nel fascicolo personale del ricorrente non sono contenuti esposti o scritti presentati da genitori, alunni e colleghi; il prof., tuttavia, non si è recato presso l'amministrazione resistente per avere copia dei documenti indicati.

Con riferimento alla richiesta di riesame presentata dal prof. questa Commissione, non avendo il potere di azionare un procedimento esecutivo delle proprie decisioni di accoglimento, comunica che, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge n. 241 del 1990, il ricorrente, può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Tuttavia, nell'ambito del proprio potere di vigilanza sulla piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione di cui all'art. 27, comma 5 della legge generale sul procedimento amministrativo, esprime il parere che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza e di questa Commissione, il ricorrente è titolare di un interesse ad accedere al proprio fascicolo personale, anche se non contiene esposti e scritti.

PLENUM 23 FEBBRAIO 2010

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Artistico “.....” di Vercelli

Fatto

Il prof., dopo che l'amministrazione scolastica non ha autorizzato il ricorrente ad usufruire di un giorno di ferie, ha chiesto alla parte resistente di volere indicare in quali date e/o in quale lasso di tempo, nel corso dell'anno scolastico 2009/2010, potere usufruire delle ferie di cui all'art. 13 del CCNL.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione scolastica, il prof. ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, con nota del 12 febbraio, ha comunicato a questa Commissione di non conoscere quali possano essere i documenti oggetto dell'istanza di accesso, atteso che il godimento dei giorni di ferie è disciplinato dall'art. 13, comma 9, 2 capoverso del CCNL del 21 novembre 2007 e dall'art. 6, paragrafo 2B della contrattazione integrativa d'Istituto e che il contenuto di tali disposizioni è stato comunicato al ricorrente precedentemente alla proposizione del presente ricorso.

Diritto

Considerato che il prof. ha chiesto all'amministrazione resistente di conoscere quando potere godere dei giorni di ferie nel corso dell'anno scolastico 2009/2010, l'istanza, avendo ad oggetto delle informazioni, non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

In particolare, l'art. 22 della indicata legge stabilisce che per "diritto di accesso si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" e che "non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono".

Peraltro, l'amministrazione resistente ha informato il ricorrente delle modalità e delle condizioni previste dalla normativa per potere usufruire delle ferie e, sulla base degli allegati al presente ricorso, sembrerebbe che ha anche fornito copia di parte delle disposizioni regolanti la materia.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 23 FEBBRAIO 2010

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Statale per Attività Sociali “.....”

Fatto

La prof.ssa, docente a tempo indeterminato presso la scuola di Modena, dopo che l'Istituto scolastico le ha notificato la richiesta di sottoposizione ad esame medico – collegiale al fine verificare l'idoneità della ricorrente allo svolgimento delle proprie funzioni, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti allegati alla richiesta:

1. relazione del dirigente scolastico;
2. n. 6 disposizioni di assenze corredate da copie conformi;
3. n. 2 plichi formati da copie conformi.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 19 gennaio, ha differito l'accesso ai suddetti documenti al termine di conclusione del procedimento; prosegue l'amministrazione affermando che la ricorrente in sede di convocazione potrà chiedere al collegio medico di avere visione del materiale prodotto, anche al fine di rendere edotto il medico di fiducia che l'assiste e che la ricorrente conosce il contenuto di tali materiali perché da lei stessa prodotti.

Avverso il provvedimento di differimento dell'amministrazione scolastica, la prof., ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Specifica la ricorrente che i chiesti documenti servono proprio per verificare se il dirigente scolastico ha effettivamente trasmesso alla commissione medica quanto prodotto dalla ricorrente.

Parte resistente ha inviato una nota a questa Commissione con la quale ha dichiarato che l'interessata può avanzare analoga istanza di accesso alla ASL, la quale ultima consente l'estrazione di copia dei documenti nel corso della visita medica a condizione che la ricorrente sia assistita da un medico di fiducia, ovvero successivamente alla visita.

Prosegue l'istituto scolastico affermando di non potere anticipare l'accesso ai documenti per non ledere l'autonomia della commissione medica e per non consentire agli interessati di non presentarsi alla visita.

Segnala, infine, l'amministrazione che la concessione dell'eventuale accesso anticipato potrebbe causare delle problematiche alle scuole dal momento che le visite collegiali potrebbero essere vanificate dalla mancata presentazione degli interessati.

Diritto

La ricorrente ha chiesto di potere accedere a documenti relativi ad un procedimento del quale è parte, nessun dubbio esiste, dunque, in ordine all'accessibilità, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, dei documenti acquisiti al procedimento; la ricorrente, inoltre, non è tenuta a dichiarare l'interesse sotteso all'istanza di accesso dal momento che la legge lo ha qualificato già sussistente in capo a coloro che partecipano ad un procedimento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.